

19439-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

Sent. n. sez. 308
U.P. 18/02/2026
R.G.N. 33650/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

C. D. nato omissis

avverso la sentenza emessa il omissis

visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Gargiulo, che
ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui C. D.
è stato condannato per il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. in danno della madre
convivente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando nove motivi.

2.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza per non avere la Corte "consentito
la udienza in presenza nonostante due istanze formulate in tal senso" (così il ricorso).

La Corte avrebbe rigettato la richiesta perché, da una parte, l'art. 598 bis cod. proc.
pen. introdurrebbe "un preciso timing della domanda di trattazione orale, che deve

essere formulata non prima della notifica della citazione e non oltre i 15 giorni successivi, a pena di decadenza" e, dall'altra, perché "la norma in questione richiederebbe il deposito di un apposita istanza" (così il ricorso che richiama la sentenza)

Quanto al primo argomento, sostiene invece il ricorrente che, diversamente da quanto affermato dalla Corte, l'art. 598 bis cod. proc. pen. non farebbe nessun riferimento ad un termine a quo, ma solo al termine finale (15 giorni dalla notifica del decreto).

Quanto alla necessità di un'apposita istanza, si afferma che non solo con l'atto di appello vi fosse nella intestazione un espresso riferimento alla richiesta, ma che questa fosse stata espressamente formulata in chiusura dell'atto di impugnazione e "fuori dai motivi"; dunque, un'apposita richiesta.

Si aggiunge che la seconda richiesta, ritenuta tardiva dalla Corte, sarebbe stata solo volta a modificare il decreto di citazione, che, non avendo tenuto conto della prima richiesta contenuta nell'atto di appello, aveva disposto procedersi non in presenza.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norma processuale prevista a pena di nullità.

Il tema attiene all'affermazione della Corte secondo cui il difensore non avrebbe avuto il diritto di partecipare alla udienza camerale del 5 maggio 2025 e che ciò avrebbe reso priva di effetti l'istanza di rinvio della udienza, presentata in ragione della adesione all'astensione collettiva.

2.3. Con il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo si deduce, secondo varie declinazioni, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.

2.4. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione

Il tema attiene alla qualificazione giuridica dei fatti che, al più, sarebbero riconducibili al delitto di minacce e sarebbero non punibili ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

2.5. Con il nono motivo si deduce violazione di legge quanto alla valutazione di attendibilità della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, che ha valenza assorbente, è fondato.

2. Non è in contestazione in punto di fatto che:

- l'imputato avesse chiesto la trattazione orale del processo nel giudizio di appello sia con l'atto di impugnazione, sia, successivamente, a seguito della notifica del decreto di citazione;

- la Corte abbia ritenuto irrituale, perché intempestiva, la prima richiesta, in quanto proposta prima della notifica del decreto di citazione in appello, e la seconda perché tardiva, essendo stata formulata dopo il termine previsto dall'art. 598 bis cod. proc. pen.

3. La questione attiene alla individuazione del termine a partire dal quale l'imputato può chiedere che il giudizio di appello sia trattato in forma orale, in presenza.

Sul tema, la Corte di cassazione ha già affermato che sarebbe priva di effetti la richiesta di partecipazione all'udienza, ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., formulata con l'atto di gravame, nel caso di impugnazioni proposte, come nel caso di specie, a far data dall'1 luglio 2024 (Sez. 2, n. 41144 del 10/11/2025, Minei, Rv. 289008).

Nell'occasione la Corte ha evidenziato che:

- mentre, l'art. 23-bis del d.l. n. 137/2020 si limitava a stabilire che «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ...» così indicando solo un termine finale per la presentazione della stessa, per contro, nell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. il legislatore avrebbe invece ritenuto di determinare i confini (iniziale e finale) del "momento processuale" nel quale tale richiesta può essere presentata: «La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello».

- al di là del richiamo lessicale al "termine perentorio" indicato nell'art. 23-bis del d.l. n. 137/2020, oggi qualificato come termine di "decadenza" nell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., mentre la prima delle due norme indicava solo un termine finale, quella attualmente vigente ed applicabile nel caso in esame, ricollega la decorrenza dello stesso ad un momento iniziale: la «notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello»;

- dunque, sarebbe logico, al fine di dare un senso compiuto all'intervenuta modifica dell'assetto normativo, ritenere che la possibilità di formulare la richiesta di partecipazione all'udienza, sia stata volutamente conclusa dal legislatore in un arco temporale ben specifico che va dalla notifica degli atti sopra indicati fino alla decorrenza del quindicesimo giorno dalla stessa;

- l'intervenuta modifica normativa sarebbe ragionevole anche sotto i principi di corretta evoluzione delle fasi processuali nella loro ordinata scansione temporale, ciò in quanto l'atto di appello può subire diverse sorti (si pensi a mero titolo di esempio al caso in cui la decisione porti ad un vaglio preliminare di inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen.) con la conseguenza che solo dal momento del superamento di tale vaglio e dal compimento degli atti procedurali sopra richiamati, introduttivi di un giudizio che in

via ordinaria dovrebbe celebrarsi con un contraddittorio "cartolare", assume un senso la possibilità di chiedere la trattazione dello stesso con modalità "partecipate";

- opinare diversamente porterebbe all'irragionevole conclusione che in qualsiasi momento processuale anteriore alla fase di fissazione e di comunicazione alle parti della data di celebrazione del giudizio di appello la parte processuale potrebbe formulare tale richiesta di partecipazione (non solo quindi con l'atto di appello, ma anche con motivi aggiunti, memorie o richieste autonome) con conseguenze imponderabili non solo sulla corretta reperibilità di tale richiesta ma anche sulla successiva corretta organizzazione della fase processuale.

4. È noto come il modello camerale non partecipato abbia costituito un modello centrale durante l'emergenza pandemica, rispondendo alla necessità — congiunturale — di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica con la necessità di celebrazione dei processi .

Una regola legata ad una situazione eccezionale: il perdurare dello stato di emergenza, dichiarato e prorogato con provvedimenti legislativi.

È noto anche come il d.lgs. n. 150 del 2022 abbia sostanzialmente ratificato detta regola, stabilendo che nei giudizi di impugnazione, normalmente, la celebrazione del processo avviene in camera di consiglio non partecipata, a contraddittorio meramente cartolare.

Le finalità perseguite sono espressamente richiamate dalla Relazione di accompagnamento al decreto legislativo indicato e rispondono ad esigenze di efficienza del sistema: la semplificazione delle forme è sottesa al risparmio di risorse giudiziarie e all'abbattimento dei tempi del processo, cui si accompagna anche la necessità di razionalizzare la calendarizzazione e la celebrazione delle udienze imponendo una « logica collaborazionistica » tra l'ordinamento e la difesa.

In tale contesto, sempre nella Relazione illustrativa, si era tuttavia giunti ad ipotizzare l'adozione di 'prassi virtuose' quali un informale "interpello" preventivo delle parti rispetto all'emissione del decreto di citazione in giudizio, ovvero, addirittura, immaginando che la richiesta di trattazione orale dovesse essere anticipata già con la presentazione dell'atto di impugnazione; una richiesta che, se presentata, sarebbe divenuta irrevocabile.

Dunque, esigenze di efficienza ma, al contempo, la necessità di perseguire una logica di collaborazione proficua in ragione della tutela dei diritti della difesa con la possibilità di assicurare detta collaborazione già prima della emissione del decreto di citazione in giudizio.

5. In tale contesto deve essere sottolineato come con il d. lgs. n. 150 del 2022 le scansioni temporali legate alla facoltà di richiedere la trattazione orale e la

partecipazione delle parti siano state tratteggiate diversamente rispetto a quanto previsto nella disciplina emergenziale.

Nell'attuale assetto normativo (art. 598-*bis* cod. proc. pen.) il rito ordinario è quello cartolare, come del resto già previsto dalla legislazione emergenziale, ed è disciplinato dal comma 1 della norma, nel quale si prevede un termine (15 giorni prima dell'udienza) entro il quale il procuratore generale presenta le proprie richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie; un ulteriore termine (cinque giorni prima) è previsto per la presentazione di memorie di replica.

Il termine di 15 giorni appena richiamato è previsto anche per formulare istanza di concordato in appello.

La trattazione orale può essere richiesta entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell'avviso della data fissata per il giudizio e può essere presentata dalla parte appellante e, in ogni caso, dall'imputato o dal suo difensore.

Il comma 3 dell'art. 598-*bis* cod. proc. pen. prevede inoltre la possibilità che la Corte di appello disponga d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la «rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame».

La trattazione orale è poi sempre disposta in caso di rinnovazione istruttoria, e ciò per garantire la formazione della prova nel contraddittorio.

6. In tale contesto, l'indirizzo recepito dalla Corte di appello non può essere condiviso.

Sul piano testuale, secondo l'art. 598-*bis*, comma 2, " la richiesta ... è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'art. 601 cod. proc. pen".

Si tratta di un sintagma che, per il suo dato letterale, non si presta ad essere interpretato in senso univoco e non esclude la possibilità di ritenere che la richiesta venga formulata già prima della emissione del decreto di citazione; una norma polisemica che può testualmente essere interpretata anche nel senso che il legislatore abbia voluto indicare con l'espressione in questione solo il termine *ad quem* entro il quale la richiesta debba essere presentata - entro quindici giorni dalla notifica del decreto - ma non anche il termine a partire dal quale detta facoltà difensiva possa essere esercitata.

Sotto altro profilo, è utile evidenziare come, non solo, non vi siano, per le ragioni indicate, dati testuali univoci che valorizzino i principi affermati dalla Corte di appello, e che, invece, in senso contrario alla opzione interpretativa che non si condivide, vi sia il dato testuale dell'art. 601, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi del quale "quando la Corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, né è fatta menzione nel decreto di citazione".

Dunque, alla Corte di appello è espressamente attribuito il potere di disporre, già prima che sia emesso il decreto di citazione, che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, cioè con trattazione orale in presenza.

Si tratta di un dato testuale obiettivo che depone nel senso che la richiesta di partecipazione possa essere formulata anche prima che sia emesso il decreto di citazione e, dunque, anche con l'atto di impugnazione.

Un dato testuale che sembra recepire le indicazioni contenute nella relazione illustrativa, laddove, come detto, si contemplava, nella prospettiva di una necessaria collaborazione, che la richiesta di trattazione orale potesse essere anticipata già con la presentazione dell'atto di impugnazione.

Né pare sostenibile che la possibilità di disporre la partecipazione delle parti già prima della emissione del decreto di citazione sia limitata ai casi in cui sia la stessa Corte a disporre d'ufficio la trattazione orale per la «rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame» ovvero «nel caso di rinnovazione istruttoria».

Si tratterebbe di una limitazione del potere della parte e della difesa non facilmente giustificabile; una limitazione dei tempi con cui la richiesta di trattazione orale debba essere presentata che inciderebbe, senza una plausibile ragione, sulle modalità con le quali può essere esercitato il diritto di difesa, tenuto conto, peraltro, che, in ragione dell'oggetto e dei possibili esiti del giudizio, alla Corte di appello è devoluto un giudizio autonomo e pieno sulla responsabilità penale, seppure nei limiti dei motivi.

7. Sulla base di quanto evidenziato, anche le ulteriori considerazioni, poste a fondamento dell'indirizzo recepito dalla Corte di appello, non paiono decisive.

Si fa riferimento alla possibile difficoltà di reperimento della richiesta nel caso in cui fosse ammessa la possibilità che questa sia formulata anche prima della emissione del decreto di citazione, alla corretta organizzazione della fase processuale e alla necessità di assicurare una corretta evoluzione dello sviluppo del processo.

8. Si tratta di considerazioni che attengono al tema più generale del rapporto tra principio di economia processuale, ragionevole durata del processo e giusto processo.

Senza alcuna pretesa di esaustività, si è fatto notare come il tema della ragionevole durata del processo sia oggetto di due precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge».

Nella Costituzione il principio della ragionevole durata è espresso come connotato che accompagna un processo svolto nel contraddittorio, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.



Rispetto alla corrispondente formula della Convenzione europea, si è lucidamente evidenziato, è stata colta una differenza di notevole rilievo: mentre nella Convenzione la garanzia è costruita come un diritto soggettivo, immediatamente azionabile («Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole...»), la disposizione costituzionale impegna «la legge [ad] assicura[re] la durata ragionevole [del processo]».

Il tema è il valore da attribuire al principio della ragionevole durata del processo e a quello, ad esso solitamente collegato, di economia processuale.

La funzione cognitiva del processo, la imparzialità del giudice, il diritto di difesa, sono "primari valori di giustizia"; la ragionevole durata svolge invece un ruolo diverso e, per certi versi, sussidiario, perché presuppone l'osservanza delle garanzie primarie.

La ragionevole durata del processo, non diversamente dal principio di economia processuale, presuppone cioè l'ossequio e l'osservanza delle garanzie primarie.

Come è stato acutamente osservato "sarebbe assurdo tentare di definire prima una nozione di ragionevole durata, a cui poi adattare le garanzie del "giusto" processo.

Anteposta al contesto delle garanzie, l'idea di ragionevole durata e di economia processuale risulta assolutamente vuota, capace di sospingere, nella sua arbitrarietà, verso esiti di giustizia sommaria.

Ciò trova conferma nella stessa struttura dell'art. 111, comma 2, Cost., e, in particolare nella circostanza che il principio della ragionevole durata è collocato, in una frase separata e successiva, dopo quelli del contraddittorio, della parità tra le parti, della terzietà e imparzialità del giudice.

È allora condivisibile l'affermazione secondo cui è necessario individuare, per ciascun valore primario, il nucleo essenziale delle singole garanzie, in relazione al quale, da una parte, declinare la ragionevolezza della durata del processo e, dall'altra, scongiurare abusi.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009, in ambito di restituzione in termini per impugnare, ha testualmente spiegato: "il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace. Una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che, da una parte, imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e, dall'altra, autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata".



In realtà, ragionando diversamente, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24, secondo comma, Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo "Nel suo significato pregnante, cioè nell'accezione recepita in via normativa e in primo luogo dall'art. 111, comma 1, Cost., il giusto processo non si contrappone dunque al principio di ragionevole durata, ma lo comprende e lo assorbe in un concetto più ampio, insieme ad altri principi".

In tal senso, più recentemente, la Corte costituzionale ha nuovamente chiarito, con la sentenza n. 116 del 2023, come «la nozione di "ragionevole" durata del processo (in particolare penale) sia sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici - e tra loro confliggenti - interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo»; ciò "impone una cautela speciale nell'esercizio del controllo, in base all'art. 111, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l'obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. potrà essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. 63 e n. 56 del 2009)» (sentenza n. 260 del 2020, punto 10.2. del Considerato in diritto).

Si è precisato inoltre che la ragionevole durata è declinata dalla Costituzione e dalla CEDU «come canone oggettivo di efficienza dell'amministrazione della giustizia e come diritto delle parti, comunque correlati ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice imparziale» (sentenza n. 111 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto).

9. Dunque, il tema non è quello di assicurare in sé la ragionevole durata, non è quello di sacrificare, in nome della ragionevole durata del processo, le garanzie primarie, quanto, piuttosto, quello della verifica del se e in che limiti la durata ragionevole del processo possa compromettere il processo giusto e, in particolare, se e come il contenimento dei tempi del processo possa conciliarsi con la qualità della giurisdizione e con il diritto di difesa.

Nel dubbio, non vi sono dubbi, prevalgono le garanzie primarie.

Nel caso di specie, la possibilità di riconoscere all'imputato di chiedere la trattazione partecipata del processo in appello già con l'atto di impugnazione, non solo, come si è detto, non trova preclusioni testuali ed è confermata dal combinato disposto degli artt. 598-bis e 601 cod. proc. pen., ma, soprattutto, da una parte, non incide, in concreto, sulla durata e sulla organizzazione del processo - trattandosi solo di compiere una verifica in sede di vaglio preliminare della impugnazione - e, dall'altra, è perfettamente compatibile con l'osservanza della garanzia primaria del diritto di difesa e con la durata ragionevole del processo.

Una interpretazione conforme al dato testuale della legge e costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

10. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo precluso, in violazione di legge, la celebrazione del giudizio in presenza dell'imputato, che l'aveva, tramite il suo difensore, ritualmente richiesta.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

I residui motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026.


Il Consigliere estensore

Pietro Silvestri



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano



Dispone, a norma dell'art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza

Il Presidente

